

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Anna Biscossa per il Gruppo socialista per la modifica degli art. 14 e 19 della Legge sull'aiuto allo studio (La formazione continua durante tutto l'arco della vita!)

del 23 febbraio 2022

La formazione continua in tutto l'arco della vita è oggi più che mai uno strumento irrinunciabile per restare attivi con successo nel mondo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori, ma è altrettanto uno strumento indispensabile per le aziende per poter continuare ad essere al passo con lo sviluppo tecnologico grazie alle elevate competenze delle proprie maestranze, accrescendo così a loro volta la loro competitività sul mercato.

La formazione continua è da considerarsi sempre e comunque un investimento, un ottimo investimento fondamentale per incrementare e/o mantenere alte le competenze e la professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori e, contemporaneamente, per mantenere costantemente al passo con i tempi l'aggiornamento tecnologico delle aziende e quindi le loro capacità competitive.

Ma la formazione continua costa, costa in modo spesso molto importante per le lavoratrici e i lavoratori che seguono questi corsi con l'obiettivo di accrescere la loro formazione, le loro competenze, le loro certificazioni.

Per questo motivo è contraddittorio e poco comprensibile fissare il tetto massimo di 40 anni per i beneficiari delle borse e dei prestiti di studio, proprio perché l'auspicio della società e del mondo economico dovrebbe invece essere quello di promuovere e prevedere la formazione continua sull'arco dell'intera vita.

Proponiamo quindi di modificare gli art.14 e 19 della Legge sull'aiuto allo studio(LASt) del 23 febbraio 2015 nel modo seguente:

Art. 14 cpv. 1

¹Le borse di studio possono essere concesse a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno allo studio, non hanno ancora compiuto o non compiono il ~~quarantesimo~~ **sessantesimo** anno d'età.

Capitolo quarto

Sostegni della formazione professionale

Sezione 1

In generale

Art. 19 - Limite d'età

¹I sostegni della formazione professionale possono essere concessi a richiedenti che, nel corso dell'anno civile d'inizio della formazione per la quale è richiesto il sostegno, non hanno ancora compiuto o non compiono il ~~quarantesimo~~ **sessantesimo** anno d'età.

²Fanno eccezione i richiedenti che non hanno ancora compiuto ~~50~~ **61** anni e che possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o per motivi giustificati.

Anna Biscossa
Per il Gruppo socialista